



COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

N. **31** REG. DELIB.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL
TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI – TARI –ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **17.45** nella sede municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. **NICOLA NOVIELLO**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 2020, con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Gisella Trescato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI – TARI –ANNO 2020.

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27 lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. il comune in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle l-a e l-b del medesimo Allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il comma 683 della legge 27.12.2013 n. 147 che testualmente recita:
"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b, n. 2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO l'art. 1, comma 683 bis della legge 27.12.2013 dall'art. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26.10.2019, n. 124, che testualmente recita:
"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.".

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, che testualmente recita:
"Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo attualmente previsto dall'art. 1, comma 683 bis, della legge 27.12.2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020."

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17.3.2020 n. 18, che testualmente recita:
"I Comuni possono in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione e approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

VISTO l'art. 138 del D.L. n.34/2020 c.d. Decreto Rilancio, titolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che nello specifico della TARI abroga:

- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia) che ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI;
- il comma 683 bis dell'articolo 1 della legge 147/2013 (la norma indicava al 30 aprile la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI).

DATO atto che per effetto di tali abrogazioni le delibere concernenti le tariffe e il Regolamento

della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 30 settembre 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020, come disposto dal comma 3 bis, dell'art. 106, D.L. n. 34/2020 così come modificato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020;

RITENUTO con il presente provvedimento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID 19 e della oggettiva difficoltà di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente:

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI, già adottate per l'anno 2019, stabilendo il pagamento in tre rate;
- di confermare per l'anno 2020 tutte le agevolazioni già previste nell'anno 2019 a favore di utenze domestiche e non domestiche;
- di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 30 settembre 2020 la determinazione per l'anno 2020 delle ulteriori riduzioni del tributo da applicare in favore delle attività economiche per le chiusure cui sono state obbligate a seguito dei provvedimenti statali emanati in conseguenza dell'epidemia da Covid-19;
- di fissare per le utenze domestiche e non domestiche il pagamento in tre rate con scadenza 31 ottobre – 30 novembre e 31 dicembre 2020;

DATO atto che entro il 31.12.2020 dovrà essere approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base all'art. 107, commi 4 e 5 del D.L. 18 del 17.3.2020;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di confermare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019;
2. di confermare tutte le agevolazioni già previste nell'anno 2019 a favore di utenze domestiche e non domestiche;
3. di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 30 settembre la determinazione per l'anno 2020 delle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche per gli effetti della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, secondo quanto riportato nelle premesse;
4. di stabilire che il pagamento del tributo avvenga in tre rate con scadenza per le utenze domestiche e non domestiche il 31 ottobre 2020 – 30 novembre 2020 e 31 dicembre 2020;
5. di dare atto che alla TARI si applica tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992 nella misura del 5%;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nella apposita sezione del portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico si cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.vo 360/1998 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del D.L. n.

201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15 ter del citato articolo 13.1

FASE ISTRUTTORIA: ACQUISIZIONE DEI PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____

Bonavigo, li _____21.09.2020_____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (_D.5_ Q.F.)
F.to Rag. Fulvio Bertoldo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere _____FAVOREVOLE_____ sotto il profilo contabile.

Bonavigo, li _____21.09.2020_____ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (_D.5_ Q.F.)
F.to Rag. Fulvio Bertoldo

COMUNE DI BONA VIGO - PROVINCIA DI VERONA

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020 -

n° componenti del nucleo familiare	Ka applicato (per legge)	kb applicato	Parte fissa della tariffa (euro/mq)	Parte variabile della tariffa (euro/utenza)
1	0,84	0,90	€ 0,117	€ 91,109
2	0,98	1,65	€ 0,136	€ 167,033
3	1,08	2,30	€ 0,150	€ 232,834
4	1,16	2,80	€ 0,161	€ 283,449
5	1,24	3,20	€ 0,172	€ 323,942
6 o più	1,30	3,40	€ 0,181	€ 344,189

COMUNE DI BONAVIGO - PROVINCIA DI VERONA

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020 -

N.	Attività	Kc applicato	kd applicato	Parte fissa della tariffa (euro/mq)	Parte variabile della tariffa (euro/mq)	SOMMA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	€ 0,049	€ 0,671	€ 0,720
2	campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55	€ 0,076	€ 1,046	€ 1,122
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20	€ 0,060	€ 0,830	€ 0,890
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	€ 0,041	€ 0,567	€ 0,608
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	€ 0,127	€ 1,745	€ 1,872
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	€ 0,087	€ 1,196	€ 1,283
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	€ 0,095	€ 1,308	€ 1,403
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,30	€ 0,108	€ 1,485	€ 1,593
9	Banche e istituti di credito	0,58	4,78	€ 0,055	€ 0,763	€ 0,818
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12	€ 0,106	€ 1,456	€ 1,562
11	Edicola, farmacia, tabacchio, plurilicenze	1,52	12,45	€ 0,145	€ 1,988	€ 2,133
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	1,04	8,50	€ 0,099	€ 1,357	€ 1,456
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	8,00	€ 0,095	€ 1,277	€ 1,372
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,50	6,50	€ 0,048	€ 1,038	€ 1,086
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	7,50	€ 0,067	€ 1,197	€ 1,264
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67	€ 0,462	€ 6,333	€ 6,795
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	€ 0,348	€ 4,761	€ 5,109
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,55	€ 0,227	€ 3,121	€ 3,348
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	€ 0,249	€ 3,418	€ 3,667
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	€ 0,579	€ 7,938	€ 8,517
21	Discoteche, night club	1,64	13,45	€ 0,157	€ 2,147	€ 2,304

IL COMMISSARIO
F.to Dr. Nicola Noviello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gisella Trescato

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

BONAVIGO li

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BONAVIGO li

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
Dr. Bruno Framarin
